



## NOTA OPERATIVA

N. 16/2020

-----

### **OGGETTO: “Decreto Rilancio”: le misure agevolative, il *Superbonus 110%* e il ruolo dei professionisti.**

#### **1. Introduzione**

La presente **Nota Operativa** ha lo scopo di illustrare le novità previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “**Decreto Rilancio**”, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”).

Tra gli obiettivi della detta legge vi è quello di favorire la ripresa economica del Paese in svariati settori, quali: l’edilizia, l’occupazione e il sostegno alle famiglie con la riduzione delle spese energetiche.

Il Decreto, tra le misure prevede il “**Superbonus 110%**”, disciplinato dal comma 9 dell’articolo 119, che consiste in una detrazione IRPEF del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (salvo rinvio previsto per il 2024, come detto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro, in Telefisco del Il Sole 24 ORE), per specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le misure del *Superbonus 110%* si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

In merito agli incentivi di Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che essi possono essere usufruiti solo per gli edifici **già dotati** di riscaldamento (stufe, caminetti o altri impianti di riscaldamento fissi).

Il *Superbonus* è riconosciuto nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Tra le novità introdotte dal decreto vi è anche quella che, al posto della fruizione diretta della detrazione del 110%, si potrà optare per un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori di beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.